



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

Dagli accertamenti effettuati emergeva, al fine di appurare la fatturazione di operazioni inesistenti, l'opportunità di procedere a perizia informatica volta a verificare la congruenza tra le prestazioni fatturate dalla DIE INFORMATICA ed i programmi realizzati dalla APIS NIGER.

Emergeva inoltre la necessità di procedere ad ulteriori verifiche documentali e con deleghe (emesse tra il 25/7/2000 - in calce a memoria depositata in data 21/7/2000 dal difensore della persona offesa Giovanni Amaducci - ed il 27/12/2000) si disponeva di assumere a s.i.t. il personale della DIE INFORMATICA circa la natura, qualità ed entità delle prestazioni effettuate nei confronti della APIS NIGER, apparendo tali accertamenti funzionali alla verifica, tramite perizia da affidare ad esperto in informatica, circa la congruenza tra le prestazioni fatturate dalla DIE INFORMATICA ed i programmi realizzati dalla APIS NIGER.

Veniva, quindi, richiesta al G.i.p. proroga dei termini delle indagini rilevando quanto qui di seguito riportato: *“ Dagli accertamenti effettuati è emerso che al fine di appurare la fatturazione di operazioni inesistenti è imprescindibile procedere a perizia informatica volta a verificare la congruenza tra le prestazioni fatturate dalla DIE INFORMATICA ed i programmi realizzati dalla APIS NIGER;*

ritenuto che appare preliminare a tali accertamenti assumere a s.i.t. il personale della DIE INFORMATICA circa la natura, qualità ed entità delle prestazioni effettuate nei confronti della APIS NIGER.

considerato che il termine di sei mesi dalla S.V. assegnato al sottoscritto PM per evadere l'attività investigativa integrativa, considerata anche la sospensione feriale, non appare sufficiente (il termine ultimo, infatti, andrebbe a scadere il 2/1/2001), giacché come sopra rilevato per effettuare adeguatamente gli accertamenti fiscali circa l'emissione di fatturazione per operazioni inesistenti occorre espletare una complessa attività investigativa incentrata sia su aspetti di natura tecnica sia sull'assunzione di s.i.t. nonché su ulteriori attività consequenziali;

ritenuto che in tale situazione debba essere concessa la proroga del termine per l'adempimento di quanto disposto con l'ordinanza del 19/5/1999

rilevato che il termine concesso per il compimento della perizia contabile e di bilancio sta per scadere, giacché il termine di mesi sei concessi per l'attività integrativa, in considerazione pure della sospensione feriale si compirà il 4/1/2001;

ritenuto che in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione all'archiviazione per l'effetto dell'art. 410 c.p.p. si è determinata la prosecuzione delle indagini preliminari; ...omissis.”

Con provvedimento del 6/2/2001, però, il g.i.p. respingeva la richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Con annotazione del 20/2/2001 la Guardia di Finanza riferiva in merito alle risultanze emerse dal controllo sulle scritture contabili ufficiali obbligatorie della DIE INFORMATICA s.n.c. e dalle s.i.t. degli ex dipendenti di quest'ultima.

In particolare l'analisi delle scritture obbligatorie della Die Informatica s.n.c. e l'analisi dei conti economici relativi consentivano di accertare che:

1. Il flusso di fatturazioni avvenuto nel corso del quadriennio 1991-1994 tra la Die Informatica s.n.c. e la Apis Niger s.r.l. aveva avuto quali causali di emissione sia la cessione di beni (hardware) sia l'effettuazione di prestazione di servizi vari quali:
 - a. Addebito di spese per gestione SIP, ENEL e GAS;
 - b. Addebito di spese per utilizzo beni e locali;
 - c. Addebito per personale dislocato.



3

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

N. 4631-99 mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- art.408 C.P.P. -

Al Signor Giudice per le indagini preliminari

Esaminato il procedimento penale indicato a margine rilevo quanto segue.

In data 27/11/1997 il PM (nella persona della d.ssa Boncompagni), nell'ambito del processo penale n. 2236/97 r.g.n.r., formulava richiesta di archiviazione con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2629 cod. civ. iscritte a carico di Grimaldi Luigi; il G.i.p. pronunciava decreto di archiviazione 5/12/1997 ed avverso a tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione in riferimento al mancato avviso alla persona offesa Amaducci Giovanni che ne aveva fatto esplicita richiesta nel proprio esposto.

Con riferimento, invece, ai reati previsti e puniti dagli artt. 646, 615, 615 ter c.p. e 171 l. n. 633 del 1941, iscritti a carico degli indagati Grimaldi Luigi, Michelassi Michele e Sighele Giovanni, veniva disposta la trasmissione per competenza al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Firenze, che inoltrava richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p. presso la Pretura Circondariale con provvedimento del 9/10/1998, mai opposto.

La Corte di Cassazione con sentenza del 26/10/1999 annullava senza rinvio il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Firenze avente ad oggetto le ipotesi di reato iscritte a carico di Grimaldi Luigi relativamente ai reati previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2629 cod. civ., ritenendo fondato il rilievo avanzato dal difensore della persona offesa con riferimento all'omessa notifica dell'avviso a quest'ultima della richiesta di archiviazione.

Con provvedimento in data 21/12/1999 veniva nuovamente disposta l'iscrizione nel r.g.n.r. di Grimaldi Luigi per i reati di cui agli artt. 2621 e 2629 cod. civ.

Con provvedimento in pari data si formulava nuovamente richiesta di archiviazione, segnalando che a seguito della richiesta di archiviazione già avanzata dal PM in data 29/11/1997 non erano emersi ulteriori elementi in base ai quali potere sostenere la sussistenza degli ipotizzati reati previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2629 cod. civ.

In riferimento a tale richiesta di archiviazione la persona offesa presentava opposizione al g.i.p., che, con ordinanza del 19 maggio 2000 disponeva i seguenti atti d'integrazione investigativa:

1. Verifica fiscale della Guardia di Finanza volta ad accertare se la Die Informatica abbia dichiarato operazioni inesistenti attraverso emissioni di fatture verso l'Apis Niger ;
2. Esecuzione di perizia contabile e di bilancio volta ad accertare che nelle relazioni , nei bilanci o in altre comunicazioni sociali siano stati conseguentemente esposti fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società o nascosti in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
3. L'esame di Luigi Grimaldi che ha ricoperto la carica di amministratore della medesima società nel periodo interessato.

Con delega del PM in data 26/5/2000 la Guardia di Finanza di Firenze veniva investita delle indagini di cui al punto 1, i cui esiti pervenivano nel novembre 2000.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

2. L'esistenza all'origine dei costi afferenti i punti di cui alle lett. a) e b) sopra indicati;
3. Con riferimento al punto di cui alla lett. c) (addebito per personale dislocato) nell'informativa del 20/2/2001 veniva evidenziato che si procedeva alla sua analisi, facendo interagire tra loro i dati di bilancio con le dichiarazioni rese dalle persone assunte a s.i.t.; la voce di bilancio "ricavi" della Die Informatica s.n.c. risultava alimentata dai flussi positivi di cassa provenienti dall'Apis Niger s.r.l. e l'analisi delle prove negative al fine d'individuare l'esistenza di uscite di tipo anomalo non portava ad alcun esito. L'esame effettuato, infatti, consentiva di appurare che oltre ai normali costi di gestione (interessi passivi, ammortamenti etc..) la voce movimentata in uscita più rilevante era quella del "**compensi agli amministratori**" come di seguito evidenziato:
 - Anno 1991: lire 18.000.000;
 - Anno 1992: lire 70.400.000;
 - Anno 1993: lire 53.650.000;
 - Anno 1994: lire 5.000.000

In merito a tali movimentazioni contabili Zecchi Alessandra , in veste di liquidatore ed ex amministratore della Die Informatica snc dichiarava quanto segue: "*L'erogazione di detti compensi avveniva in funzione dell'attività svolta dagli stessi Gioia e Sighele a favore della società; infatti solo alcuni degli amministratori svolgevano a tempo pieno attività per la società consistente in assistenza e progettazione di software per conto dei clienti della Die s.n.c. che poi dava luogo ai ricavi dell'azienda. I soci che non svolgevano attività prevalente all'interno dell'azienda partecipavano solo agli eventuali utili residui dopo il pagamento di detti compensi. In particolare Gioia e Sighele hanno pienamente e continuativamente svolto attività a tempo pieno per l'azienda diversamente dal socio grimaldi che ha partecipato solo agli utili. Riguardo alla mia personale posizione ho ricevuto un compenso per l'attività svolta fin quando per successivi impegni di lavoro non ho più svolto attività per l'azienda.*".

Il raffronto tra le dichiarazioni rese dalla parte con quanto riportato in contabilità dalla società ha permesso, secondo quanto evidenziato nell'annotazione citata, di appurarne la veridicità.

I soci della Die s.n.c. detentori di quote e prestatori d'opera venivano individuati nelle persone di Gioia Ugo e Sighele Giovanni; i soci detentori di quote non operativi venivano individuati nelle persone di Grimaldi Luigi e Zecchi Alessandra.

La distinzione di mansioni tra i soci , in operativi e non operativi, appare del tutto legittima ai sensi degli artt. 2094 e ss. cod. civ.

D'altra parte, secondo le emergenze dell'attività investigativa effettuata, si è potuto riscontrare l'effettiva operatività ed idoneità dei due soci, Gioia e Sighele, a progettare e realizzare programmi informatici di particolare complessità adattati a misura sulle specifiche richieste dei clienti gestiti contrattualmente dalla Apis Niger s.r.l., società destinata alla commercializzazione del "software" e compartecipata della I.B.M. Italia s.p.a.

Tra le compagini della Die informatica s.n.c. e dell'Apis Niger s.r.l. non sussiste un'esatta identità dei detentori di quote, ma solo una stretta correlazione.

I soci della Die Informatica s.n.c. sono altresì portatori di quote nell'Apis Niger s.r.l., nella cui compagine societaria è entrata a far parte la IBM Italia s.p.a. all'inizio del 1990 , rilevando una quota pari al 20%, uscendone poi nel 1996.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

Il capitale sociale pari a complessive lire 200.000.000 ha reso pertanto obbligatorio asseverare le scritture ufficiali e sottoporre l'operato dell'amministratore alla certificazione del collegio sindacale.

Inoltre la I.B.M. s.p.a. si è avvalsa di una terza società di revisione contabile al fine di certificare i dati di bilancio dell'Apis Niger s.p.a. e poterli "consolidare" all'interno del proprio bilancio.

Da ultimo le dichiarazioni rese a s.i.t. da Lazzerini Daniela, Santoni Luca e Pecori Fabrizio, tutti ex dipendenti della Die Informatica hanno consentito di accertare:

- L'esistenza fisica delle due società seppure insistenti negli stessi locali;
- L'idoneità dei soci Gioia e Sighele nel progettare e realizzare programmi informatici a vario livello;
- L'operatività degli stessi all'interno delle due società.

Sulla base delle risultanze sopra sommariamente esposte, l'informativa della G.di F. sopra citata così concludeva " *Appurato il fattivo apporto intellettuale e materiale dei due soci d'opera occorre evidenziare il fatto che gli stessi non hanno mai percepito compensi dalla Apis Niger né sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa né tantomeno di lavoro subordinato e che, pertanto, quanto fatturato dalla Die Informatica s.n.c. appare solo quanto dovuto agli stessi in base al lavoro svolto*".

Attraverso la valutazione dei singoli ruoli ricoperti dai soci nelle due società è possibile ipotizzare che i costi fatturati alla Apis Niger s.r.l. dalla Die Informatica s.n.c. siano effettivamente riconducibili all'attività svolta dai soci prestatori Gioia e Sighele come peraltro già parzialmente anticipato dagli operanti in calce alla pag. 13 della nota n. 1605/UG/IV/1/18999 inviata alla S.V. in data 2/11/2000 (v. annotazione da ult. cit. ed ulteriore rettifica a pag. 4 in annotazione del 16/5/2001).

D'altra parte in tale ultima annotazione si evidenzia quanto segue:

- a. Un accertamento tecnico diretto alla determinazione del costo dei programmi in questione risulta di difficile attuazione in quanto nel corso della ricognizione non sono stati rinvenuti supporti magnetici o altro materiale ad essi riferiti;
- b. Il loro reperimento sarebbe comunque poco influente in quanto le prestazioni rese dalla DIE INFORMATICA alla APIS NIGER non erano finalizzati alla creazione dei programmi-sorgente bensì, principalmente, ad attività accessorie di post-vendita (installazione, configurazione ed assistenza).

Gli elementi d'indagine acquisiti, pertanto, non consentono di sostenere l'accusa in giudizio in ordine alla sussistenza dei reati iscritti a carico dell'indagato.

P.Q.M.

v.to l'art. 408 c.p.p.
chiedo l'archiviazione del procedimento
Firenze, 16 maggio 2001

Il Pubblico Ministero
Gabriele Mazzotta
sostituto procuratore della Repubblica